



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 28-11-2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE PAESAGGIO.

L'anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

SALVETTI PIERLUIGI	Consigliere	P
SANGALETTI LUCIANO	Consigliere	P
BANI MARIO	Consigliere	P
DEL CARRO LORENZO	Consigliere	P
GUSMINI GIOVANNI	Consigliere	P
BASSETTI MARIELLA	Consigliere	P
CHIODA PIERANTONIO	Consigliere	A
NOZZA MASSIMILIANO	Consigliere	P
PACIOLLA MARCO	Consigliere	P
ARNABOLDI ANGELO	Consigliere	P
BANI MICHELA	Consigliere	A
ROTA LETIZIA	Consigliere	P
ESPOSTI RODOLFO MARIO	Consigliere	P
TOLOTTI LUIGI	Consigliere	P
ANFUSO GIACOMO	Consigliere	P
RAVASIO ALBERTO	Consigliere	P
PAVONE FRANCESCO	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		15
TOTALE ASSENTI		2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **CULASSO ADRIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SALVETTI PIERLUIGI – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 148 comma 1 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento delle commissioni per il paesaggio.

Visto l'art. 80 comma 1 della L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. – Legge per il governo del territorio – che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui rispettivamente agli art. 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. nonché l'espressione di cui all'art. 32 della L. 28.02.1985, n. 47 e s.m.i.

Visto l'art. 81 commi 1 e 3 della L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. – Legge per il governo del territorio – che obbliga gli enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica, ad istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica – ambientale.

Considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. del 06.08.2008 n. 8/7977 successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. del 01.10.2008, n. 8/8139, ha approvato in attuazione dell'art. 84 della L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i., specifici criteri in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Visto l'art. 146 comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, il quale dispone che gli enti destinatari della delega in materia paesaggistico ambientale dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Visto l'art. 159 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 come modificato dal D.Lgs. 26.03.2008 n. 63, il quale dispone che le Regioni debbono provvedere a verificare la sussistenza nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dal succitato art. 146 comma 6 e che in mancanza di tale adempimento si determinerebbe alla data del 31.12.2008 la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Rilevato, per tutto quanto sopra premesso, che il Comune di Grassobbio deve provvedere alla istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio, e successivamente alla nomina della Commissione stessa secondo i già citati criteri approvati con D.G.R. del 06.08.2008 n. 8/7977 successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. del 01.10.2008, n. 8/8139.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto il parere come espresso ai sensi dell'art. 49-1° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Vista l'attestazione di conformità come espressa ai sensi dell'art. 97-2° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. Di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 commi 1 e 3 della L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.

2. Di approvare il “Regolamento per la Commissione per il Paesaggio” allegato alla presente di cui costituisce parte e integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.

Il Presidente propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Presidente.

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18.08.200, n. 267.



COMUNE DI GRASSOEBIO
PROVINCIA DI BERGAMO

**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
AREA URBANISTICA**

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 39 DEL 28.11.2008

INDICE

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

- Art. 1 - Funzioni e competenze
- Art. 2 - Criteri di valutazione
- Art. 3 - Composizione e nomina
- Art. 4 - Incompatibilità
- Art. 5 - La Struttura per l'esame delle pratiche**
- Art. 6 - Durata
- Art. 7 - Convocazione
- Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni
- Art. 9 - Verbalizzazione
- Art. 10 - Sopralluoghi
- Art. 11 - Audizioni dei progettisti e tecnici esperti
- Art. 12 - Finanziamento
- Art. 13 - Limitazioni per i membri della Commissione
- Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1 - Funzioni e competenze

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Grassobbio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i..

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico, consultivo che esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

Tale parere costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizia ed urbanistica delle trasformazioni medesime.

I pareri della Commissione per il Paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante.

Nell'esame dei progetti di trasformazioni da realizzare nel territorio comunale, fermo restando la ricerca di una elevata qualità edilizia, si dovranno perseguire e promuovere le seguenti finalità:

- la salvaguardia del patrimonio edilizio;
- la salvaguardia degli insediamenti agricoli;
- la tutela dell'equilibrio idraulico e geologico;
- la tutela delle riserve idriche ed energetiche;
- la tutela del paesaggio;
- la tutela delle alberature;
- la continuità del carattere ambientale degli abitati esistenti.

Alla Commissione per il Paesaggio è attribuito anche il compito di esprimere i pareri relativi: alla irrogazione delle sanzioni amministrative, ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica in relazione agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., alle procedure di cui all'articolo 32 della Legge 28.02.1985, n. 47, ai progetti di nuova costruzione nell'ambito delle zone agricole, per i progetti interessanti gli immobili individuati dal P.R.G. (rif. tav. 9 della Variante Generale al P.R.G.) d'interesse ambientale paesistico, alla valutazione paesaggistica dei progetti prevista dall'articolo 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 08.11.2002.

Art. 2 - Criteri di valutazione

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli

degli strumenti paesaggistici - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione per il Paesaggio, anche in riferimento agli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
- al corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive;
- alla riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori coerenti e integrati;

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio utilizza inoltre, ai fini dell'espressione del proprio parere, atti di natura paesaggistica tra cui:

- I "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11.03. 2005, n. 12" (BURL del 31 marzo 2006, 3° Suppl. Straordinario);
- Le motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.);
- Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12.12.2005, individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42) Codice dei beni culturali e del paesaggio (G.U. n. 25 del 31.01.2006);
- Le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR 08.11.2002 n. 7/II045;
- Il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR 06.03.2001- n. VII/197;
- La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29.02.2000 – n. 6/48740;
- I contenuti paesaggistici e ambientali tratti dagli studi a supporto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente.
- Altri

I pareri formulati dalla Commissione per il Paesaggio saranno raccolti in un repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesaggistici già assunti.

Art. 3 – Composizione e nomina

La Commissione per il Paesaggio è composta da tre esperti, compreso il presidente, aventi particolare e qualificata esperienza e competenza tecnico –scientifiche nella tutela paesaggistico – ambientale, così come specificato nell'allegato 1 – D.G.R. 06.08.2008 n. 8/7977 e D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8139:

- 1) Componente: soggetto in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate;
- 2) Presidente: soggetto in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesistici;

La verifica dei requisiti e dei titoli posseduti dagli aspiranti candidati alla Commissione, è effettuata dal Responsabile della Struttura Sportello Unico per l'Edilizia – Area Urbanistica previo avviso pubblico.

La nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio e del Presidente è demandata ad un atto della Giunta Comunale.

Art. 4 - Incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di componente dalla Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti (es. soprintendenza, ecc..) o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.

Sono altresì incompatibili con la carica i soggetti che rivestono incarichi nell'ambito del Consiglio Comunale, Giunta Comunale o altri organi consultivi (commissioni, ...) del Comune di Grassobbio. Si intendono qui richiamati i criteri di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza operanti per i consiglieri comunali

I componenti decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle cause di incompatibilità sopra riportate.

Art. 5 - La Struttura per l'esame delle pratiche

L'attività istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è affidata ad una struttura interna che dipende dal responsabile della Struttura Sportello Unico per l'Edilizia – Area Urbanistica.

Per ogni pratica è individuato un responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento (o un funzionario tecnico delegato) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione per il Paesaggio con funzioni di relatore e segretario della Commissione stessa.

Art. 6 - Durata

La Commissione per il Paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

L'assenza ingiustificata da parte dei membri a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto, così come provvede alla nomina del sostituto in caso di dimissioni.

Art. 7 - Convocazione

La Commissione per il Paesaggio è convocata dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, a mezzo posta, telefax o posta elettronica unitamente all'ordine del giorno.

Solo le pratiche complete sono inserite nell'ordine del giorno e sono ordinate secondo la data del protocollo di presentazione e/o di integrazione.

La documentazione relativa ai progetti posti in discussione è messa a disposizione dei componenti della Commissione per il Paesaggio e depositata presso la struttura di cui all'art. 5

Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni

Per la validità delle sedute della Commissione per il Paesaggio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa. La Commissione per il Paesaggio si pronuncia a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del membro più anziano di età. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 9 – Verbalizzazione

Il segretario provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione degli stessi. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri presenti della Commissione per il Paesaggio.

Art. 10 - Sopralluoghi

E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere di cui all'art. 81, comma 3, L.r. n. 12/2005 e s.m.i.

Art. 11 - Audizioni dei progettisti e tecnici esperti

La Commissione per il Paesaggio può richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione per il Paesaggio ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

Art. 12 - Finanziamento

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio si intende a titolo gratuito.

Art. 13 – Limitazioni per i membri della Commissione

I Componenti della Commissione per il Paesaggio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

Art. 14 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore, dopo che è divenuta esecutiva la relativa delibera di adozione, nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto, responsabile dell'area esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE.

IL/LA RESPONSABILE DELL' AREA
f.to CULASSO ADRIANO

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SI ATTESTA

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

IL PRESIDENTE
f.to SALVETTI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 22-12-2008 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2008 al 06-01-2009.

Addì, 22-12-2008

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to CULASSO ADRIANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari. La delibera è a disposizione nella Sala consiliare.

Addì, 22-12-2008

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to CULASSO ADRIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo comune.

Addì, 02-01-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì, 22-12-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO